



ORIGINALE

CODICE 10223

Città di Treviglio
Provincia di Bergamo

CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N. 11220

Deliberazione n. 34

Adottata il 31.03.2003

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica con inizio alle
ore 18,00

OGGETTO

ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DI TREVIGLIO AVENTE
AD OGGETTO: ``SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA`` -
SOSTITUZIONE.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE SIG. **BASILIO MANGANO**
CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. **DOMENICO LOPOMO**

ALL'APPELLO RISULTANO PRESENTI:

ZORDAN	Giorgio	si	PIGNATELLI	Gianluca	si
CORBETTA	Daniele	si	MANCINI	Nicandro	si
BORDONI	Ezio	si	FABBRUCCI	Giorgio	si
BUSSINI	Simona	si	GAVAZZI	Ermanno	si
ARALLA	Dario	si	COLLEONI	Paolo	si
DE CAPITANI	Michela	si	BREGANT	Flavio	si
LINGIARDI	Francesco	si	MARETOLI	Aldo	si
MERISI	Federico	si	GIUSSANI	Francesco	si
ZOCCOLI	Aldo	si	D'AURIA	Guido	si
MANGANO	Basilio	si	SILIPRANDI	Patrizia	si
COLOGNO	Andrea	si			

IL CONSIGLIO COMUNALE

- *RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 dell'08.04.1993, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Treviglio, successivamente modificato con propria deliberazione n. 25 del 06.04.1998;*
- *VISTO l'art.16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3 che ha introdotto, dopo l'art.7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali D.lgs.18 agosto 2000 n.267, il nuovo art.7 bis che così recita : " Art.7 bis- (SANZIONI AMMINISTRATIVE) 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali e Provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n.689 "*
- *VISTO l'art. 21 Bis del vigente Statuto Comunale così come sostituito con propria deliberazione n. 33 in data odierna;*
- *RITENUTO l'opportunità di riformulare l'art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana in armonia con l'art. 16 della legge 16.1.2003, n. 3 e con l'art. 21 Bis del vigente Statuto Comunale;*
- *UDITA la proposta di sostituire il testo dell'art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana con la seguente nuova formulazione:*

"ART. 12

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

12.1 La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione alle norme del presente regolamento di Polizia Urbana consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore ad € 500,00, secondo i seguenti scaglioni:

- a) da € 26,00 a € 80,00 (oblazionabile in € 26,66)
- b) da € 60,00 a € 180,00 (oblazionabile in € 60,00)
- c) da € 130,00 a € 350,00 (oblazionabile in € 116,66)
- d) da € 200,00 a € 500,00 (oblazionabile in € 166,66)

12.2 Ove non sia prevista, né nella norma regolamentare né nella legge nazionale o regionale di riferimento, la sanzione amministrativa applicabile, nonché per la violazione alle ordinanze e prescrizioni sindacali non altrimenti sanzionate, il contravventore sarà soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad €. 25,00 e non superiore ad €. 500,00.

Il Sindaco nello stesso dispositivo dell'ordinanza in questione determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie contravvenzionale al dispositivo dell'ordinanza stessa, in ossequio a quanto disposto dall'art.10 della Legge 24 novembre 1981 n.689.

12.3 Restano salve le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 20 e la possibilità di esecuzione di cui all'art. 23".

- *DOPO ampia discussione, giusta quanto risulta dal resoconto estratto dalla registrazione su nastro magnetico, conservato agli atti;*

- *ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, qui allegati;*

Punto n. 3)

**ART. 12 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DI TREVIGLIO,
AVENTE AD OGGETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
- SOSTITUZIONE**

Presidente

Così come l'ha illustrata l'Assessore. Dichiaro aperta la votazione, anche per questa 14 voti per l'approvazione...

(Intervento fuori microfono)

... semplice per questo? A maggioranza semplice. Dichiaro chiusa la votazione. 21 presenti, 21 votanti. 16 voti favorevoli, cinque astenuti, è approvato l'art. 12 del Regolamento.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

del CC N. 34

in data 31/3/2003



Città di Treviglio

Provincia di Bergamo

PARERI

di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

OGGETTO:

ART.12 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA DI TREVIGLIO AVENTE AD
OGGETTO : "SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA" - SOSTITUZIONE.



- CON VOTI N. 16 FAVOREVOLI, NESSUN CONTRARIO e N. 5 ASTENUTI (Aralla D., Bordoni E., Bussini S., De Capitani M. e Zoccoli A.), resi in forma palese per mezzo di sistema elettronico in dotazione;

DELIBERA

DI SOSTITUIRE il testo dell'art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana con la seguente nuova formulazione:

"ART. 12 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

12.1 La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione alle norme del presente regolamento di Polizia Urbana consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore ad € 500,00, secondo i seguenti scaglioni:

- a) da € 26,00 a € 80,00 (oblazionabile in € 26,66)
- b) da € 60,00 a € 180,00 (oblazionabile in € 60,00)
- c) da € 130,00 a € 350,00 (oblazionabile in € 116,66)
- d) da € 200,00 a € 500,00 (oblazionabile in € 166,66)

12.2 Ove non sia prevista, né nella norma regolamentare né nella legge nazionale o regionale di riferimento, la sanzione amministrativa applicabile, nonché per la violazione alle ordinanze e prescrizioni sindacali non altrimenti sanzionate, il contravventore sarà soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad €. 25,00 e non superiore ad €. 500,00.

Il Sindaco nello stesso dispositivo dell'ordinanza in questione determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie contravvenzionale al dispositivo dell'ordinanza stessa, in ossequio a quanto disposto dall'art.10 della Legge 24 novembre 1981 n.689.

12.3 Restano salve le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 20 e la possibilità di esecuzione di cui all'art. 23".

DI RINVIARE agli uffici comunali competenti gli adempimenti conseguenti e l'esecuzione del presente provvedimento.
